

Decreto n. 475.19
Prot. 35535

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare gli art.i 46 e 47;
- Visto il D.R. n. 359/12, Protocollo n. 9713 del 09 agosto 2012 "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012;
- Ritenuto opportuno da parte dell'Ateneo dotarsi di un "Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive";
- Sentito il consulente legale dell'Ateneo;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2019;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 10 dicembre 2019 con la quale viene approvato il Regolamento di cui sopra;

DECRETA

L'emanazione del "Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive" dell'Università per Stranieri di Siena nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nell'Albo Ufficiale *online* e nel sito istituzionale dell'Università per Stranieri di Siena.

Siena, 23 dicembre 2019

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi*)

Il Compilatore: Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate all'Università per Stranieri di Siena (di seguito Università) e rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del citato Testo Unico (di seguito T.U.).
2. Le medesime modalità di controllo sono inoltre finalizzate a verificare la conformità all'originale della copia di un documento amministrativo o della copia di una pubblicazione ovvero della copia di titoli di studio o di servizio, ovvero di un documento dichiarato conforme all'originale, come indicato al successivo art. 4 del presente Regolamento.
3. I controlli sono finalizzati alla verifica, dal punto di vista sostanziale, che la dichiarazione corrisponda all'effettivo possesso dei requisiti al fine di un'efficace azione amministrativa e per la repressione di abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti o benefici.
4. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme o dai regolamenti di settore, l'Università non subordina l'emanazione del provvedimento finale all'acquisizione della documentazione comprovante le dichiarazioni sostitutive in quanto esse costituiscono elemento sufficiente per l'emanazione dell'atto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) **AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE**: è l'Università per Stranieri di Siena attraverso i propri uffici i quali detengono nei propri archivi le informazioni e i dati che possono essere oggetto di richiesta direttamente da altre amministrazioni procedenti;
 - b) **AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE**: è l'Università per Stranieri di Siena attraverso i propri uffici i quali ricevono le dichiarazioni sostitutive ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio;
 - c) **AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE**: l'attestazione, da parte di un dipendente dell'Università che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
 - d) **CERTIFICATO**: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
 - e) **CONTROLLO**: l'attività eseguita dall'Università, per mezzo dei propri uffici, volta a verificare la corrispondenza a verità di fatti, stati o qualità personali dichiarati dal soggetto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE: il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di stati, qualità personali e fatti di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento;
- g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento;
- h) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- i) DOCUMENTO D'IDENTITA': la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- l) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- m) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il soggetto individuato tale, ai sensi della normativa vigente in materia, dall'organo competente dell'Università per Stranieri di Siena.

Art. 3

Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive possono essere inviate anche per fax e per via telematica; in quest'ultimo caso sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD".
2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; la copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
3. La copia del documento di identità può essere inviata per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.
4. Il potere di rappresentanza per la presentazione di dichiarazioni può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 4

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Ai sensi dell'art. 46 del T.U. sono comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni sottoscritte dall'interessato, anche contestualmente all'istanza, i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - data e luogo di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - stato di famiglia;
 - esistenza in vita;

- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi e in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 5

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. Ai sensi dell'art. 47 del T.U tutti gli stati, le qualità personali e i fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato non espressamente indicati nel precedente articolo 4, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Ai sensi dell'art. 19 del T.U. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, sono conformi all'originale.

4. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare altresì la conformità all'originale della copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 6 Controlli

1. L'Università, attraverso la propria organizzazione amministrativa, procede ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute, o su parte di esse, per mezzo del Responsabile del procedimento:

- in tutti i casi in cui insorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione e si ritenga possibile o probabile che la dichiarazione, o parte di essa, sia falsa;
- in tutti i casi in cui lo preveda la specifica normativa di settore.

2. I controlli possono essere svolti in itinere al procedimento o successivamente alla conclusione dello stesso.

3. Al di fuori delle ipotesi sopra descritte è rimesso al Responsabile del procedimento la valutazione di sottoporre a controllo, anche a campione, i procedimenti dei quali è responsabile, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 7.

4. I controlli sono idonei in quanto:

- tali da attestare effettivamente e con certezza la fondatezza di quanto dichiarato;
- provenienti dall'autorità amministrativa competente;
- acquisiti in forma scritta o in formato elettronico;
- depositati stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

5. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, o parte di esse, sono effettuati tramite accertamenti d'ufficio previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6. L'Università procede di norma attraverso verifiche dirette consultando banche dati ed archivi dell'Amministrazione certificante, mediante collegamenti informatici, nei limiti e alle condizioni previste per assicurare la riservatezza dei dati personali ovvero mediante verifiche indirette richiedendo all'Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e dei documenti da questa detenuti.

7. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo, istanze di esibizione di documenti all'interessato, ovvero a terzi, idonei a comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

8. Per il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 della L. 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato può in ogni caso essere utilizzata.

9. Nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati, l'Università può stipulare apposite convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o con privati al fine di procedere al controllo su dichiarazioni riguardanti specifici procedimenti.

Art. 7

Modalità e termini per l'effettuazione dei controlli anche a campione

1. Al di fuori delle ipotesi indicate al comma 1 del precedente art. 6, annualmente ciascun Responsabile del procedimento effettua una ricognizione dei procedimenti a

lui afferenti e valuta, motivandolo, quali, delle dichiarazioni sostitutive ricevute, sottoporre a controllo in virtù della particolare natura del procedimento, dell'elevato valore economico o della durata del contratto, della concessione di benefici o di altre cause.

2. In alternativa alla valutazione, il Responsabile del procedimento sottopone a controllo successivo un campione pari al 5% arrotondato all'unità superiore, di tutte le dichiarazioni ricevute relative ai procedimenti di cui è responsabile.

3. Sui controlli effettuati il Responsabile del procedimento redige una relazione annuale che invia al Direttore Generale.

4. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione è effettuata mediante sorteggio internamente all'ufficio competente all'istruttoria del procedimento.

Art. 8

Integrazione dichiarazioni sostitutive

1. Qualora nel corso del procedimento le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni e/o imprecisioni od errori, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati a regolarizzare le dichiarazioni entro il termine massimo di 8 giorni con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo, in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa, non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo.

Art. 9

Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Qualora dal controllo emergano falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive il Responsabile del procedimento è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al suo superiore gerarchico il quale la trasmetterà tempestivamente al Dirigente o al Direttore Generale competente all'adozione dell'atto finale, per il provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, per il recupero di eventuali somme o benefici indebitamente percepiti dal dichiarante e per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria competente.

2. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici è data comunicazione al soggetto interessato, così come del provvedimento finale.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nell'Albo Ufficiale *online* e nel sito istituzionale dell'Università per Stranieri di Siena.